

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DELL'AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

N. 88-59531/2008

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59**

Impresa: **G. Canale & C.**
Stabilimento di: **Borgaro Torinese**
Sede Legale: **Via Palmieri 29
Torino**
Sede Operativa: **Via Liguria 24
Borgaro Torinese**
Posizione Impresa: **003109**
P. IVA: **00526950019**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la direttiva n. 96/61/CE citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;
- il termine del 30 ottobre 2007 stabilito dall'art. 5, comma 18, D.Lgs 59/05, è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2008 dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (G.U. 27 dicembre 2007 n.299), conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di

documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);

- con le DD.G.P. n. 125-39349 del 17/02/2004, n. 238-60870 del 02/03/04, n. 663-358472 del 23/11/2004 e n. 37-13071 del 31/01/2006, è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte dei gestori degli impianti ricadenti in IPPC;

ESAMINATO:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 31 ottobre 2007 (prot. n. 1283416), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 (ex art. 4 del D.Lgs. 372/99), dall'Impresa **G. Canale & C. S.p.A.** (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in via Liguria 24 nel Comune di **Borgaro Torinese**, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - **Codice 6.7 – Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate l'anno.**
- la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 18 marzo 2008 (prot. n. 198245) e in data 22 aprile 2008 (prot. n. 290721);
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato dal Gestore in data 18 marzo 2008 (prot. n. 198245);
- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 approvate con D.M. 31 gennaio 2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - *Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents* (Agosto 2007);
 - *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage* (Luglio 2006);
 - *Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring* (Luglio 2003);
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18 marzo 2008 e convocata ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lgs. 59/05 con nota del 19 febbraio 2008 (prot. n. 121084);

ACQUISITO:

- il parere del Comune di Borgaro Torinese trasmesso con nota del 17 marzo 2008 (prot. n. 198005)
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.M.A.T. S.p.A.) del 17 aprile 2008 (prot. n. 277368) relativa agli scarichi delle acque reflue dello

stabilimento nella rete fognaria;

- copia del Certificato n. 229590 rilasciato in data 17 aprile 2008 da Bureau Veritas Italia attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda G. Canale S.p.A. ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nullaocta o atti di analoga natura in materia ambientale in possesso del Gestore:

<i>Estremi dell'atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
Prot. N. 5573	SMAT S.p.A.	24/01/2008	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
D.G.R. n. 16-34960	Regione Piemonte	23/05/1994	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
D.D. n. 17-9364	Provincia di Torino	23/04/2001	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
D.D. 14-38820	Provincia di Torino	07/02/2006	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Torino Cronaca Qui" in data 5 dicembre 2007;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO:

- le valutazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VALUTATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D.Lgs. 59/05 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 59/05 l'Impresa **G. Canale & C. S.p.A.** con stabilimento ubicato nel Comune di Borgaro Torinese, via Liguria 24, all'esercizio delle attività:
 - **Codice 6.7** – *Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate l'anno.*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 59/05, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 59/05, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, all'Impresa **G. Canale & C. S.p.A.**, con stabilimento in via Liguria 24, Borgaro Torinese, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, per l'esercizio delle attività IPPC:
 - **Codice 6.7** – *Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate l'anno.*
2. di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 59/05;
3. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 59/05, ha durata di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
5. che, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto IPPC, al momento della cessazione definitiva delle attività;
6. che il Gestore dell'Impianto è tenuto a versare l'importo definito dal Decreto Interministeriale del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Provincia di Torino;
7. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto;

EVIDENZIA

1. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
2. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente

provvedimento;

3. che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
4. che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
5. che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
6. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Borgaro Torinese, all'A.R.P.A. Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.M.A.T. S.p.A.) e all'ASL TO4 (ex ASL 6).

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 25 novembre 2008

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
<i>Codice 6.7 – Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate l'anno.</i>	470 t/anno

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Le principali fasi di lavorazione svolte nello stabilimento sono:

Incisione della lastra di stampa CTP (computer to plate)

- Incisione
- Cottura
- Sviluppo
- Punzonatura
- Cottura

Stampa piana

- Stampa
- Condizionamento reparto

Stampa rotativa

- Stampa
- Asciugatura
- Piegatura
- Confezione/Imballaggio

Plastificazione

Verniciatura UV

- Spalmatura vernice UV
- Asciugatura lampade UV

Legatoria

- Taglio
- Raccolta/Gettalibro
- Brossura
- Taglio in pancia
- Trilaterale
- Pallettizzazione/Imballaggio

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dal Gestore unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Gli elementi e le valutazioni (*principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, procedure di registrazione e trattamento dei dati acquisiti, etc.*) per l'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte del Gestore e dell'A.R.P.A., laddove non diversamente indicato nel presente allegato, sono quelli della *Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al D.M.A. 31 Gennaio 2005*. Il Gestore dovrà effettuare gli autocontrolli delle emissioni con la cadenza periodica riportata nei quadri relativi a ciascuna matrice.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della

conformità;

- b) informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione** degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Capitolo *QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA* del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza ed i sistemi di misura dei parametri di processo devono essere tarati regolarmente: a tal fine è cura del Gestore effettuare **manutenzioni periodiche e tarature** I certificati relativi alle operazioni di taratura devono essere conservati in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per almeno **tre anni** dalla data della loro compilazione.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
7. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno **3 anni** a disposizione degli Enti preposti al controllo.

3.3. PUNTI DI EMISSIONE

8. I **condotti per l'emissione in atmosfera** degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM.
9. La **sigla identificativa dei punti d'emissione** compresi nel Capitolo *QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA* deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
10. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.
11. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o

fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risultasse almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

3.4. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E CONTROLLI IN CONTINUO

12. Per i **postcombustori** il Gestore deve, nella fase di avviamento degli impianti, verificare l'intervallo di temperature di esercizio, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO. Il postcombustore dovrà essere conseguentemente regolato alla temperatura ottimale come sopra individuata. Relazione sulle verifiche effettuate, nonché indicazione della temperatura di regolazione prescelta, dovrà essere tenuta in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
13. Per i postcombustori **la temperatura degli effluenti nella zona di combustione deve essere rilevata e registrata in continuo** in tutte le fasi operative. **Tale temperatura non deve essere inferiore a 750°C**. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno **3 anni**, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
14. **Durante gli autocontrolli sui punti di emissione dei postcombustori**, oltre ai parametri indicati nel *QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA*, dovrà essere determinata anche la **concentrazione di NO_x** (espressi come NO₂) nelle emissioni e fornita l'indicazione del regime di temperatura di esercizio dei postcombustori durante i campionamenti.
15. Per la **centrale termica** (camini A35 e A36), la temperatura degli effluenti nella zona di combustione deve essere rilevata e registrata in continuo in tutte le fasi operative.

3.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. I **campionamenti delle emissioni** (autocontrolli) devono essere effettuati dal Gestore con la cadenza riportata nel Capitolo *QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA* del presente allegato, durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti per la determinazione di tutti i parametri ivi riportati.
17. Il Gestore deve **far pervenire con almeno 15 giorni di anticipo** alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. la comunicazione con le **date in cui intende effettuare gli autocontrolli** delle emissioni in atmosfera.
18. Per l'**effettuazione degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Con la relazione di autocontrollo devono essere forniti **tutti** i dati indicati al cap. 4 del Manuale UNICHIM n. 158/1988 e specificata la metodologia analitica

adottata.

19. **Per i camini A7, A11bis, A30 ed A31**, la data di avviamento degli impianti deve essere comunicata alla Provincia di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
20. Per i suddetti camini A7, A11bis, A30 ed A31, il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A.
21. il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli **autocontrolli iniziali entro 60 giorni dalla data di effettuazione** alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Borgaro Torinese.
22. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 Aprile**, alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Borgaro Torinese una relazione con i risultati degli auto-controlli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA **effettuati nell'anno precedente**, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste nel presente capitolo MONITORAGGIO E CONTROLLO.
23. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o metodi continui automatici, nella presentazione dei risultati dovrà inoltre essere indicato il carico produttivo dell'impianto sul quale vengono eseguiti i campionamenti al momento degli stessi.
24. I **metodi analitici** per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.

Inquinante	Norme		
	UNI	CEN	ISO
CO (metodo spettrofotometrico all'IR)	UNI 9969 (sostituisce M.U. 543)	W.I. 00264039	ISO 12039
O₂	UNI 9968 (metodo gascromatografico)	prEN 14789 (metodo paramagnetico)	ISO 12039
VOC (metodo manuale <i>singoli</i> composti organici)	UNI EN 13649 (sostituisce <u>UNI 10493</u> che sostituiva il M.U. 631)	EN 13649	
Carbonio Organico Totale (metodo automatico)	UNI EN 12619 + UNI EN 13526 (sostituiscono la <u>UNI 10391</u>)	EN 12619 EN 13526	
SO_x (metodo automatico)	UNI 10393		ISO 7935
NO_x (metodo automatico)	UNI 10878 (ritirata la <u>UNI 10392</u> che sostituiva M.U. 587)	prEN 14792 (chemiluminescenza)	ISO 10849
Polveri (metodo manuale gravimetrico)	UNI EN 13284-1 (sostituisce <u>UNI 10263</u> che sostituiva i M.U. 402 e 494)	EN 13284-1	ISO 9096:2003
Velocità e portata	UNI 10169 (sostituisce i 2 M.U., revisione pubblicata nel 2001)	W.I. 00264061-62	ISO 14164 (metodo automatico) ISO 10780

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

UNI xxx = Norma nazionale

CEN: Comitato Europeo di Normazione

EN xxx: Norma europea

prEN xxx: progetto di norma EN in approvazione

M.U. xxx: Metodo Unichim

W.I. xxx: (doc. allo studio presso il comitato europeo)

ISO: Organizzazione Internazionale di Normazione

ISO xxx: Norma internazionale

ISO/CD xxx: Committee Draft ISO (doc. allo studio presso il comitato internazionale)

ISO/FDIS xxx: Final Draft International Standard (progetto di norma ISO in approvazione)

QUADRO EMISSIONI

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
A2	A1	FORNO PER COTTURA LASTRE	700	POLVERI TOTALI	10	0.007	---	TRIENNALE
				S.O.T.	10	0.007		
A3	A1	FORNO PER COTTURA LASTRE	700	POLVERI TOTALI	10	0.007	---	TRIENNALE
				S.O.T.	10	0.007		
A5	A3.2	STAMPA OFFSET DA BOBINA TIMSON 2	15000	POLVERI TOTALI	10	0.150	POSTCOMBUSTORE TERMICO	TRIENNALE
				S.O.T.	10	0.150		
A6	A6	LINEA RILEGATURA A COLLA	1500	POLVERI TOTALI	10	0.0150	---	TRIENNALE
				S.O.T.	50	0.0750		
A7	A3.1	MACCHINA DA STAMPA OFFSET LITHOMAN IV 4	12600	POLVERI TOTALI	5	0.063	POST COMBUSTORE TERMICO	TRIENNALE
				C.O.V.	20	0.250		
				CO	100	1.260		
A8	A3.1	LINEA DI STAMPA OFFSET LITHOMAN IV 2	7000	POLVERI TOTALI	5	0.0350	POSTCOMBUSTORE TERMICO	TRIENNALE
				S.O.T. (ESCLUSA LA COMPONENTE METANICA)	20	0.1400		
				CO	100	0.7000		
A9	A6	LINEA SYSTEMBINDER 2000, ASPIRAZIONE VASCHETTE PREPARAZIONE ADESIVO	4000	S.O.T.	20	0.080	---	TRIENNALE

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
A10	A6	N. 1 BARRA TAGLIOLO E RIFILI LINEE SYSTEMBINDER 2000 E NORMBINDER	11000	POLVERI TOTALI	10	0.110	FILTRO A TESSUTO (CICLONE)	TRIENNALE
A11	A3	N. 1 BARRA TAGLIOLO, N. 1 FRESA CILINDRI PIEGA E N. 2 TRILATERALI	11000	POLVERI TOTALI	10	0.110	FILTRO A TESSUTO (MANICHE)	TRIENNALE
A11BIS	A3	N.1 BARRA TAGLIOLI, N. 1 FRESA CILINDRI PIEGA E N. 3 TRILATERALI	7500	POLVERI TOTALI	10	0.075	FILTRO A TESSUTO (MANICHE)	TRIENNALE
A12	A3.3	TIMSON 3: FORNO DI ASCIUGATURA ELETTRICO	2000	S.O.T.	---	0.100	---	TRIENNALE
A13	A3.3	TIMSON 3: ASPIRAZIONE SU FORNO DI ASCIUGATURA ELETTRICO	2000	S.O.T.	---	0.100	---	TRIENNALE
A26	A5	GST/UV: ASPIRAZIONE SU VERNICIATRICE E 2 DEPRESSORI	6500	POLVERI TOTALI S.O.T.	5 20	0.033 0.130	---	TRIENNALE
A27	A5	GST/UV: ASPIRAZIONE SU RAFFREDDAMENTO CAPPE UV	4800	S.O.T.	20	0.096	---	TRIENNALE
A28	A5	GST/UV: ASPIRAZIONE SU DEPRESSORE	3000	S.O.T.	20	0.060	---	TRIENNALE

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
A29	A3.1	MACCHINA DA STAMPA LITHOMAN IV 3: FASI DI PULIZIA, STAMPA, LAVAGGI	12600	POLVERI TOTALI	5	0.063	POST-COMBUSTORE TERMICO	TRIENNALE
				S.O.T.	20	0.255		
				CO	100	1.260		
A30	A6	SYSTEMBINDER 2000-2 VASCHETTE PREPARAZIONE ADESIVO	700	C.O.V.	---	0.020	---	TRIENNALE
A31	A6	N. 2 TAGLIERINE LATERALI E TAGLIERINE LINEA SYSTEMBINDER 2000-2	18400	POLVERI TOTALI	10	0.184	FILTRO A TESSUTO (CICLONE)	TRIENNALE
A33	CENTRALE TERMICA CAPANNONI	CALDAIA POT > 3 MW (3859 kW) (1)	4000	POLVERI TOTALI	5	---	---	ANNUALE
				CO	100	---		
				NO _x	350	---		
A34	CENTRALE TERMICA CAPANNONI	CALDAIA POT > 3 MW (3859 kW) (1)	4000	POLVERI TOTALI	5	---	---	ANNUALE
				CO	100	---		
				NO _x	350	---		
A35	CENTRALE TERMICA PALAZZINA UFFICI	CALDAIA POT < 3 MW (129 kW)	IMPIANTO NON SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269 COMMA 14 PUNTO e)					
A36	CENTRALE TERMICA PALAZZINA UFFICI	CALDAIA POT < 3 MW (258 kW)	IMPIANTO NON SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269 COMMA 14 PUNTO e)					

Note al QUADRO EMISSION: (1) Valori limite riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di O₂ libero nei fumi pari al 3%.

4. GESTIONE DEI SOLVENTI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: punto 1 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V D.Lgs. 152/06 (**Stampa offset**), con consumo di solvente > **15 tonn/a**

CAPACITÀ NOMINALE: **2000 kg solvente /giorno**
(art 268, comma 1, lettera nn, D. Lgs. n°152/2006)

SOGLIA DI CONSUMO: **>25 tonn solventi/anno**
(art 268, comma 1, lettera rr, D. Lgs. n°152/2006)

CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE: **650 tonn solvente /anno**
(art 268, comma 1, lettera pp, D. Lgs. n°152/2006)

EMISSIONE TOTALE ANNUA: **227 tonnellate di solvente/anno**

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA: **35% di input di solvente**

VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE: **30% di input di solvente**

Valori limite di emissione negli scarichi gassosi

Sono i valori limite autorizzati con la presente determinazione.

Punti di emissione: A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A26, A27, A28, A29

1. Il PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI deve essere elaborato dal Gestore con **periodicità annuale** e trasmesso agli Enti competenti **entro il 30 Aprile** di ciascun anno successivo all'autorizzazione. Il Piano dovrà essere redatto secondo le modalità riportate al successivo capitolo *PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO*.
2. Le emissioni dei COV, eventualmente presenti, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (nonché quelle dei COV alogenati cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40 ed R68) dovranno essere gestite in condizioni di confinamento, adottando tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.
3. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al 12 Marzo 2004, sono assegnate etichette con una delle frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R40, R68, si applicano quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione di cui alla parte I dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.
4. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche come cancerogeni, mutageni o tossici per la

riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, dovranno essere sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

5. I certificati relativi ai campionamenti analitici necessari per verificare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e per valutare le varie voci di "Input" e di "Output" devono essere conservati in stabilimento per almeno 3 anni. Tutti i dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per ottenere le voci di "Input" ed "Output" devono essere esplicitati nel Piano di Gestione dei Solventi trasmesso (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo, ecc.).
6. La verifica della conformità ai valori limite di emissione autorizzati per gli scarichi gassosi e a quelli per specifici composti organici volatili (individuati dall'art. 275, comma 17, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero dettagliati dalla parte V dell'Allegato III al medesimo Decreto), deve essere effettuata con misurazione analitica *almeno* una volta l'anno. È comunque necessario che venga effettuata una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché la valutazione dell'output O1 sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni.
Il parametro S.O.T./C.O.V. deve essere determinato con metodo UNI EN 12619 o UNI EN 13526, secondo quanto indicato nella parte VI, allegato III, parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006; i singoli composti organici individuati dalla parte V, allegato III, parte I, punti 2.1 e 2.3, D. Lgs. n°152/2006, devono essere determinati utilizzando il metodo UNI EN 13649.

4.1. MONITORAGGIO E CONTROLLO A CARICO DEL GESTORE

<i>Effluenti gassosi</i>	
Quelli indicati nel Capitolo "QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA"	Periodico, con la periodicità ivi indicata

7. **Redazione e trasmissione del piano gestione solventi:**
Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto sulla base del modello di seguito riportato e deve essere trasmesso alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A..
I risultati dei campionamenti analitici necessari per verificare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e per valutare le varie voci di Input e di Output devono essere trasmessi (anche in forma aggregata) alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. insieme al Piano di Gestione dei Solventi; i relativi certificati analitici devono essere conservati in stabilimento per almeno 3 anni.

PIANO GESTIONE SOLVENTI

Redatto secondo il seguente modello:

<u>Piano di Gestione Solventi</u> <u>Stampa Offset</u>	Anno _____
Periodo di riferimento	<i>dal 1° Gennaio al 31 Dicembre</i>
Attività	Punto 1 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V D.Lgs. 152/06 (Stampa offset)
Soglia di consumo	<i>25 t/anno</i>
Capacità nominale	<i>2000 kg/giorno</i>
Consumo massimo teorico di solventi	<i>650 t/anno</i>
Valore limite di emissione diffusa	<i>30 % di input di solvente</i>
Emissione totale annua	<i>227 t di solvente</i>
Emissione totale annua autorizzata	<i>35 % di input di solvente</i>
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	T/anno
I1 (solventi organici acquistati e immessi nel processo)	
I2 (solventi organici recuperati e reimmessi nel processo)	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	t/anno
O1 (emissioni negli scarichi gassosi)	
O2 (solventi organici nell'acqua)	
O3 (solventi che rimangono come contaminanti)	
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria)	
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche)	
O6 (solventi organici nei rifiuti)	
O7 (solventi nei preparati)	
O8 (solventi organici nei preparati recuperati)	
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)	
ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO	
	Ore/anno
EMISSIONE DIFFUSA: F=I1-O1-O5-O6-O7-O8	t/anno
EMISSIONE TOTALE: E=F+O1	t/anno
CONSUMO SOLVENTI: C=I1-O8	t/anno
INPUT SOLVENTI: I=I1+I2	t/anno

NOTE AL MODELLO DI COMPILAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE SOLVENTI

1. Il presente piano deve essere redatto utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci pertinenti all'attività specifica dell'azienda. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio.
2. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni (O1) da massa di carbonio equivalente a massa di solvente occorrerà fornire anche il dettaglio dei solventi avviati al processo produttivo durante i campionamenti, la composizione ed il peso molecolare medio della miscela, esplicitando inoltre i calcoli effettuati per la conversione.
3. Per la quantificazione dei contributi di Input e Output deve essere data evidenza del numero di ore lavorate al giorno ed il numero di giorni lavorati all'anno.
4. **I1:** Deve essere fatto riferimento alle fatture di acquisto dei prodotti contenenti solventi ed effettivamente immessi nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento in esame. Per la valutazione delle quantità di solvente immesso nel ciclo produttivo occorre far riferimento al residuo secco di ogni preparato che può essere determinato per via analitica oppure dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nelle schede di sicurezza, dati da fornirsi in forma aggregata con il piano di gestione solventi. Nel conteggio di I1 dovranno essere inclusi anche i solventi utilizzati per la pulizia degli impianti e delle attrezzature. Dovranno infine essere conteggiati anche i solventi utilizzati nel reparto di stampa pianae in quanto attività connessa e influente sulle emissioni di C.O.V. dello stabilimento e dei reparti di legatoria.
5. **O1:** Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate in atmosfera presenti nell'intero impianto. Tale valutazione deve scaturire da una campagna di campionamenti che preveda l'esecuzione di un numero adeguato di misurazioni tali da consentire la stima di un flusso di massa medio rappresentativo. I certificati analitici di riferimento dovranno essere conservati in stabilimento. La valutazione deve tenere conto dei dati reali e non di quelli potenziali previsti dall'autorizzazione in possesso dell'Impresa. Le ore di funzionamento devono comunque essere oggetto di rilevamento e registrazione.
6. **O4:** Si suggerisce di non quantificare questa voce, e di determinare il parametro "F" con la formula riportata in tabella che non richiede la determinazione del valore del parametro "O4". Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse.
7. **O5:** Per le linee di produzione dove è installato un impianto di abbattimento di post-combustione, i valori di concentrazione misurati ai singoli camini dovranno essere messi in relazione con il consumo orario di solventi relativo alle rispettive macchine da stampa per ottenere un dato reale di efficienza di abbattimento dei post-combustori termici.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

Gli scarichi delle acque reflue sono così gestiti:

- Scarico di acque reflue industriali (acque di lavaggio delle lastre incise nel reparto CTP);
- Scarico di acque meteoriche in fognatura bianca comunale.

5.1. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale** in rete fognaria previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
 - a. deve assicurare la presenza nell'insediamento di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi;
 - b. deve consentire il **controllo del sistema** sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - c. non devono essere **modificate le condizioni** che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - d. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
3. È fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità

dello scarico.

6. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), all'ARPA e alla Provincia di Torino.
7. Il Gestore deve attuare tutte le misure necessarie per evitare sversamenti accidentali di sostanze nella rete fognaria interna. In specifico dovranno essere messe in atto entro il **31 gennaio 2009** idonee misure per evitare che uno sversamento accidentale di inchiostro nella **zona di stoccaggio inchiostri** delle rotative Lithoman IV possa compromettere la qualità dello scarico finale.
8. Il Gestore deve eseguire il **monitoraggio e controllo** dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linea guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione.
9. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

Tabella 1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura

Inquinante	Valore limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5 – 9,5	-	annuale
Solidi sospesi totali	≤ 200	mg/l	
COD (come O ₂)	≤ 500	mg/l	
Ferro	≤ 4	mg/l	
Rame	≤ 0,4	mg/l	
Zinco	≤ 1,0	mg/l	
Cianuri totali (come CN)	≤ 1,0	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤ 1000	mg/l	
Cloruri	≤ 1200	mg/l	
Fluoruri	≤ 12	mg/l	
Fosforo totale (come P)	≤ 10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤ 30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤ 0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤ 30	mg/l	
Fenoli	≤ 1	mg/l	
Solventi organici aromatici	≤ 0,4	mg/l	
Tensioattivi totali	≤ 4	mg/l	
Solventi clorurati	≤ 2	mg/l	

5.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

10. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato in data 18 marzo 2008 (prot. n. 198245).
11. Il Gestore deve provvedere **entro il 31 gennaio 2009** ad effettuare la copertura dell'**area di stoccaggio temporaneo delle balle dei rifili**.
12. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di materiali sulle aree esterne (rifiuti di carta e cartone, fogliame, ramaglie)** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque raccolte dalla rete fognaria.
13. È fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

5.3. BILANCIO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico, nello stabilimento sono presenti tre allacciamenti all'acquedotto per utilizzo igienico-sanitario e industriale.

14. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** di acqua prelevata da ogni punto di allacciamento all'acquedotto attraverso il contatore ivi installato.
15. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

5.4. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

16. E' obbligo del Gestore trasmettere **entro il 31 marzo di ogni anno** alla Provincia di Torino, al Comune di Borgaro Torinese, all'A.R.P.A. e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) una relazione relativa all'anno solare precedente in cui vengano riportate le seguenti informazioni:
 - a. i **risultati degli autocontrolli**, previsti nel Piano di monitoraggio e controllo (Tabelle 1), effettuati sullo scarico finale, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato.
 - b. il **volume** di acqua prelevata (volume annuo prelevato dalle captazioni acquedottistiche).

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di **Borgaro Torinese** ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 21/11/2002. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97.